



Delibera della Giunta Regionale n. 300 del 21/06/2016

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 1 - AVVOCATURA REGIONALE

Oggetto dell'Atto:

GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE AVENTE R.R. 13/2015 - RINUNCIA PARZIALE. FASCICOLO AVVOCATURA COS/16/14.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

che, nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n.262 del 11-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 85, veniva pubblicata la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

RILEVATO

- a. che, con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 685 del 23/12/2014, si disponeva di proporre ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 4, lett. f), 7, comma 1, lett. b), numero 1) e comma 9-septies, 29, comma 1, 32, comma 1, 38, comma 1-bis e comma 7, 40, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- b. che, in attuazione della DGRC n.685/2014, la Regione Campania proponeva ricorso innanzi alla Corte Costituzionale avente R.R. 13/2015, attualmente pendente;

RAVVISATO

alla stregua dell'istruttoria resa dagli uffici competenti, che non persiste interesse a coltivare il menzionato ricorso R.R. 13/2015 innanzi alla Corte Costituzionale:

- a. quanto alla impugnativa delle disposizioni di cui agli artt. 3, comma 4, lett. f), numero 1) e comma 9-septies, 40, comma 2 - le cui previsioni afferiscono alla riduzione della quota nazionale del FSC e alla dotazione di cui all'art.1, comma 12, lett.a) del d.l.76/2013 - in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n.196/2015, ha rigettato ricorso in tutto analogo, rilevando che *“ leggi ordinarie successive ben possono modificare le disposizioni che disciplinano la destinazione del Fondo, anche ripartendone diversamente le risorse, ovvero non applicando alcuna percentuale di riparto, come peraltro lo stesso decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42) lascia intendere, allorché stabilisce che «La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario» (art. 4, comma 3, ultimo periodo)”*;
- b. quanto all'impugnativa dell' art. 7, comma 1, lett. b) numero 1) – concernente adempimenti volti alla individuazione degli enti di governo degli ambiti in materia di risorse idriche- in quanto la Regione ha, a suo tempo, ottemperato alla previsione indicata e, in ogni caso, allo stato risulta individuato, con legge regionale 15/2015, l'ente di Governo dell'Ambito territoriale ottimale;

RITENUTO

- a. alla luce di quanto sopra, di rinunciare al ricorso avente R.R. 13/2015 innanzi alla Corte Costituzionale limitatamente alla richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 4, lett. f), 7, comma 1, lett. b), numero 1) e comma 9-septies, 40, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- b. di dare mandato all'Avvocatura regionale per ogni adempimento consequenziale;

PROPONE

e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

1. di rinunciare al ricorso pendente innanzi alla Corte Costituzionale avente R.R. 13/2015 limitatamente alla richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 4, lett. f), 7, comma 1, lett. b), numero 1) e comma 9-*septies*, 40, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
2. di dare mandato all'Avvocatura regionale per ogni adempimento consequenziale alla rinuncia;
3. di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.